

**Allegato "A" al repertorio n. 44847/9959**

**STATUTO della società "DOCCIA SERVICE S.r.l."**

**TITOLO I°**

**Art. 1) Costituzione**

E' costituita la società a responsabilità limitata sotto la denominazione sociale "**DOCCIA SERVICE S.r.l.**" Unipersonale.

La società svolge le attività di cui all'art. 4 del presente statuto, utilizzando le modalità dell'affidamento diretto "in house", ai sensi dell'art. 113, comma 5, lett. c) del T.U.E.L., nell'interesse del socio unico che detiene interamente il capitale sociale.

Le concrete modalità di svolgimento sono stabilite da specifico contratto di servizio approvato dal Comune di Sesto Fiorentino.

**Art. 2) Sede**

La società ha sede nel Comune di Sesto Fiorentino.

**Art. 3) Public Governance**

"DOCCIA SERVICE S.r.l." Unipersonale è una società che opera secondo le modalità proprie degli affidamenti cosiddetti "in house", e, pertanto, il socio unico esercita sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi.

La società manterrà la partecipazione interamente pubblica del capitale sociale, ai sensi di quanto specificato nell'art. 6 del presente statuto.

La società realizza la parte più importante della propria attività con il socio unico titolare del capitale sociale.

Il controllo "analogo" è esercitato da parte del socio unico attraverso: 1) la consultazione della società sulla gestione del patrimonio conferito e l'organizzazione dei servizi pubblici affidati, sull'andamento generale della gestione e sulle concrete scelte operative; 2) il controllo sullo stato di attuazione degli obiettivi sotto il profilo dell'efficacia, efficienza ed economicità; 3) mediante apposita relazione, con audizione dell'Amministratore Unico e del direttore generale, ove nominato, da disporsi ogni semestre.

Il controllo "analogo" si intende esercitato dal socio unico in forma di indirizzo (controllo "ex ante"), monitoraggio (controllo "contestuale") e verifica (controllo "ex post"), nel rispetto delle attribuzioni e delle competenze di cui agli articoli 42, 48 e 50 del T.U.E.L. e con il coinvolgimento, di volta in volta, dei soggetti o organi indicati da appositi atti di indirizzo, deliberazioni del Comune di Sesto Fiorentino.

Il socio unico, nonché i soggetti o gli organi indicati da appositi atti di indirizzo, deliberazioni del Comune di Sesto Fiorentino hanno accesso a tutti gli atti della società, compresi quelli di natura contrattuale, pur nel rispetto dei necessari principi di riservatezza da adottare nella consultazione degli stessi al fine di non arrecare danno alla società.

#### **Art. 4) Oggetto Sociale**

La società ha per oggetto lo svolgimento dei servizi culturali direzionati all'interno del Comune di Sesto Fiorentino, quali la gestione del servizio di biblioteca e mediateca attraverso l'attività di acquisizione, catalogazione, inventariazione, prestito e prestito interbibliotecario e dei servizi ad esso connessi.

Essa può, inoltre, svolgere ogni ulteriore servizio affidato dal Comune di Sesto Fiorentino in riferimento all'oggetto sociale.

La società può, ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale e nell'ambito delle suddette attività, inoltre:

- gestire attività di formazione tramite la costituzione di un'agenzia formativa regolarmente accreditata;
- organizzare, anche per conto di terzi, mostre, spettacoli teatrali, culturali, musicali, sportivi, manifestazioni, convegni, congressi, iniziative e campagne, anche a scopo pubblicitario e promozionale, comunque inerenti ai settori della letteratura, della musica, delle arti figurative, del teatro, della cinematografia, dello spettacolo, dell'industria e del commercio anche attraverso la gestione di sale teatrali;
- promuovere ricerche, iniziative scientifiche, indagini di mercato;

essa, inoltre, può svolgere attività di:

- produzione e servizi multimediali;
- foresteria e ricezione turistico - alberghiera.

La società può compiere tutti gli atti occorrenti per l'attuazione dell'oggetto sociale, così, tra l'altro:

- compiere operazioni commerciali ed industriali, ipotecarie ed immobiliari, compresi l'acquisto, la vendita e la permuta di beni mobili, anche registrati, immobili e diritti immobiliari;
- partecipare a consorzi od a raggruppamenti di imprese.

#### **Art. 5) Durata**

La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2028 (duemilaventotto).

La società potrà sciogliersi, anche anticipatamente, per deliberazione dell'assemblea o per il verificarsi delle altre cause previste dall'art. 2.484 del Codice Civile.

In caso di scioglimento della società, alla scadenza o anticipatamente, si provvederà alla messa in liquidazione della società, e, compiuta la liquidazione, i beni residui conferiti ed i servizi affidati alla società, compreso il personale funzionale agli stessi, ai sensi del presente statuto, passeranno al Comune di Sesto Fiorentino.

### **TITOLO II°**

#### **Art. 6) Capitale Sociale**

Il capitale sociale è di Euro 10.000,00 (diecimila e zero centesimi).

Il capitale sociale potrà essere aumentato una o più volte, con

delibera del socio unico, secondo le vigenti norme in materia. In caso di nuovi conferimenti, possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica. Avendo la società competenza su beni patrimoniali anche inalienabili, il socio unico Comune di Sesto Fiorentino è tenuto a mantenere la titolarità dell'intero capitale sociale. Le partecipazioni non sono liberamente trasferibili per atto fra vivi.

Non produce, pertanto, effetti nei confronti della società, il trasferimento di quote.

La società può ricevere contributi in conto esercizio ed in conto impianti da parte di enti pubblici.

Inoltre, può acquisire dal socio unico sia finanziamenti in conto capitale che contributi in conto esercizio, sia costituzioni di fondi di riserva o altri fondi, con o senza l'obbligo di restituzione, fruttiferi o infruttiferi, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

La società può emettere titoli di debito nel rispetto delle vigenti norme di legge in materia.

La decisione relativa alla emissione dei titoli di debito dovrà essere adottata dal socio unico nel rispetto delle specifiche attribuzioni di cui all'art. 42 del T.U.E.L..

### **TITOLO III°**

#### **Art. 7) Organi della Società**

Sono organi della società:

- l'Assemblea;
- l'Amministratore Unico;
- il Collegio dei Revisori o Revisore Unico.

#### **Art. 8) Assemblea**

L'assemblea decide sulle materie di competenza riservate dalla legge e dal presente statuto, nonché sugli argomenti riconducibili alla logica del controllo analogo e su quelli che l'amministratore unico vorrà sottoporre alla sua approvazione.

Le decisioni, assunzioni e deliberazioni dell'assemblea avvengono nel rispetto delle attribuzioni agli organi di riferimento di cui agli articoli 42 e 48 del T.U.E.L., in ossequio alle competenze di cui all'art. 50 del T.U.E.L..

In particolare sono riservate alla competenza esclusiva del socio unico Comune di Sesto Fiorentino:

- a) l'approvazione del bilancio di esercizio e la destinazione del risultato d'esercizio;
- b) la definizione della struttura dell'organo amministrativo e la nomina dell'amministratore unico;
- c) l'approvazione degli atti di indirizzo annuali per la gestione della società elaborati dall'amministratore unico nominato;
- d) la determinazione del compenso all'amministratore unico;
- e) la eventuale nomina dei sindaci e del Presidente del collegio sindacale o del revisore unico;
- f) le decisioni in merito alla assunzione di prestiti, anche

attraverso società collegate o partecipate, il cui importo sia superiore del 10% (dieci per cento) del budget di previsione autorizzato;

g) la pianificazione di investimenti ed attività operative connesse alla gestione;

h) le decisioni relative ad operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;

i) la trasformazione;

l) le decisioni in ordine allo scioglimento anticipato della società ed alla sua revoca; la nomina, la revoca e la sostituzione dei liquidatori ed i criteri di svolgimento della liquidazione; le decisioni che modificano le deliberazioni assunte ai sensi dell'art. 2487, 1° comma, del codice civile;

m) l'assunzione di partecipazioni da cui derivi responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata;

n) l'aumento o la diminuzione del capitale sociale;

o) l'alienazione di beni immobili disponibili di proprietà della società;

p) l'acquisizione/dismissione di partecipazioni in altre società;

q) la decisione sulle questioni di straordinaria amministrazione.

Il coinvolgimento di ogni organo competente, di cui al precedente comma 1, avviene secondo le modalità opportunamente fissate in atti di indirizzo, deliberazioni del Comune di Sesto Fiorentino ed ai sensi di quanto stabilito nei successivi artt. 9, 17 e 18.

#### **Art. 9) Convocazione dell'Assemblea**

L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo, presso la sede sociale, mediante avviso contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo della prima convocazione nonché della seconda convocazione, che non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

La convocazione dell'assemblea sarà effettuata mediante avviso comunicato al socio ed eventualmente ai sindaci revisori effettivi con mezzi (raccomandata, telegramma, telefax, messaggio di posta elettronica) che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio secondo quanto previsto all'art. 26 del presente statuto.

#### **Art. 10) Svolgimento dell'Assemblea**

L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico. In caso di assenza o impedimento, da una persona eletta dalla stessa assemblea.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

#### **Art. 11) Deleghe**

Il socio unico può farsi rappresentare per delega scritta, che deve essere conservata dalla società.

Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante.

La rappresentanza può essere conferita ad amministratori dell'ente locale socio unico.

#### **Art. 12) Verbale dell'Assemblea**

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario, se nominato, o dal notaio.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea, e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti ed il capitale rappresentato; deve, altresì, indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione del voto del socio, se favorevole, astenuto o dissenziente.

Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta del socio, la sua dichiarazione pertinente all'ordine del giorno.

Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

#### **Art. 13) Organo Amministrativo**

La società può essere amministrata da un amministratore unico nominato dal socio unico.

Si applica all'amministratore unico il divieto di concorrenza di cui all'art. 2.390 c.c..

#### **Art. 14) Durata della Carica, Revoca, Cessazione**

L'amministratore unico resta in carica per tre esercizi, fatta salva la facoltà dell'assemblea di stabilire, in sede di nomina, un termine diverso.

L'amministratore unico è rieleggibile.

La revoca o la sostituzione dell'amministratore unico è di esclusiva spettanza dell'assemblea e può avvenire anche prima della scadenza naturale del mandato, anche in assenza di giusta causa.

In caso di revoca, nulla è dovuto al componente dell'organo amministrativo revocato, a titolo di risarcimento del danno eventualmente causato dalla mancanza della giusta causa di revoca, intendendosi l'assunzione dell'incarico di amministrazione nella presente società come accettazione di questa clausola, e, pertanto, come rinuncia all'eventuale diritto al risarcimento del danno provocato dalla revoca senza giusta causa.

La cessazione dell'amministratore unico per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

#### **Art. 15) Amministratore Unico**

Le decisioni dell'amministratore unico devono essere trascritte senza indugio nel libro delle determinazioni dell'amministratore unico. La relativa documentazione è conservata dalla società.

**Art. 16) Informativa sulle Determinazioni dell'Amministratore Unico**

Copia delle determinazioni dell'amministratore unico sono inviate, a titolo informativo, al socio unico ed ai sindaci revisori.

**Art. 17) Poteri e Obblighi dell'Organo Amministrativo**

L'organo amministrativo ha tutti i poteri per l'amministrazione della società, salvo quelli espressamente attribuiti all'assemblea.

L'organo amministrativo ha, altresì, la facoltà di nominare e/o revocare il mandato del direttore generale, se nominato, che ha la responsabilità operativa gestionale della società, e che può essere institore o procuratore ad negotia e che sarà assunto ai sensi di legge, e di affidare il mandato a consulenti, a procuratori, a institori, per categorie di atti, determinandone i poteri e gli emolumenti.

**Art. 18) Rappresentanza**

La rappresentanza della società spetta all'amministratore unico.

La rappresentanza della società spetta anche al Direttore Generale, agli institori o ai procuratori, ove nominati, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

La rappresentanza della società in liquidazione spetta al liquidatore o al Presidente del collegio dei liquidatori e agli eventuali altri componenti il collegio di liquidazione con le modalità ed i limiti stabiliti in sede di nomina da parte dell'assemblea.

**Art. 19) Compenso dell'Amministratore Unico**

L'incarico di amministratore unico è svolto essenzialmente a titolo gratuito.

All'amministratore unico spetta esclusivamente il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

**Art. 20) Organo di Controllo**

La società può nominare il collegio sindacale o il revisore.

Nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'articolo 2477 c.c., la nomina del collegio sindacale è obbligatoria.

**Art. 21) Composizione e Durata**

Qualora ne sussista l'obbligo ai sensi di legge oppure qualora il socio decidesse di avvalersi di un organo di controllo, la

gestione della società sarà controllata dal collegio sindacale. Il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti.

Il Presidente del collegio sindacale è nominato dal socio unico, in occasione della nomina dello stesso collegio.

Nei casi di nomina tutti i sindaci devono essere revisori contabili, iscritti nel registro istituito presso il Ministero di Giustizia, ed avere gli stessi requisiti validi per la nomina di revisore dell'ente locale.

Essi restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui il collegio è stato ricostituito.

I sindaci sono rieleggibili una sola volta.

Il compenso dei sindaci è determinato dall'assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo della durata del loro ufficio.

#### **Art. 22) Cause di Ineleggibilità e di Decadenza**

Nei casi di obbligatorietà della nomina, non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 c.c..

Per tutti i sindaci iscritti nei registri dei revisori contabili istituiti presso il Ministero di Giustizia, si applica il secondo comma dell'articolo 2399 c.c..

#### **Art. 23) Cessazione dalla Carica**

I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dell'assemblea.

La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.

In caso di morte, di rinuncia, di decadenza di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età.

I nuovi sindaci restano in carica fino alla decisione del socio per l'integrazione del collegio, da adottarsi su iniziativa dell'organo amministrativo, nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

In caso di cessazione del Presidente, la presidenza è assunta, fino alla decisione di integrazione, dal sindaco più anziano di età.

#### **Art. 24) Competenze e Doveri del Collegio Sindacale**

Il collegio sindacale ha i doveri ed i poteri di cui agli articoli 2403 e 2403 - bis c.c..

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2406, 2407 e 2408, primo comma, c.c..

Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del collegio sindacale devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il sindaco dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee e del comitato esecutivo.

Il collegio dei sindaci deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.

#### **Art. 25) Revisore Unico**

Qualora, in alternativa al collegio sindacale e fuori dei casi di obbligatorietà dello stesso, la società nomini per il controllo contabile un revisore, questi deve essere iscritto al registro istituito presso il Ministero di Giustizia.

Si applicano al revisore tutte le norme previste per lo stesso in materia di società per azioni.

### **TITOLO III°**

#### **Art. 26) Bilancio e utili**

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Il bilancio deve essere approvato entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio può, tuttavia, essere approvato entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale nel caso che la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale, in ipotesi di decisione positiva del socio unico, verranno distribuiti al Comune di Sesto Fiorentino.

### **TITOLO IV°**

#### **Art. 27) Scioglimento e Liquidazione**

La società si scioglie per le cause previste dalla legge e pertanto:

- per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dall'articolo 2482-ter c.c.;
- per deliberazione dell'assemblea;
- per le altre cause previste dalla legge.

In tutte le ipotesi di scioglimento l'organo amministrativo deve effettuare, nel termine di trenta giorni, gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge.

L'assemblea, se del caso convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:

- il numero dei liquidatori;
- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
- a chi spetta la rappresentanza della società;

- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- gli eventuali limiti ai poteri del/i liquidatore/i.

**Art. 28) Disposizioni Applicabili**

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa rinvio alle disposizioni del codice civile e delle leggi speciali applicabili in materia.

F.to Gianni Gianassi

F.to Giuseppe Amodei

F.to Renato D'Ambra notaio